



Allegato 1 DT Produttori

Certificazioni riconosciute da ReMade

SOMMARIO

1_ I criteri seguiti da ReMade per il riconoscimento di altre certificazioni	3
2_ Elenco delle certificazioni riconosciute	5
3_ Inquadramento delle certificazioni che non operano sotto accreditamento al fine del loro riconoscimento	6
FSC recycled	6
ISCC PLUS	12
REDcert ² – Certification for sustainable material flows in the chemical industry	18
GRS – Global Recycled Standard	23

1 — I criteri seguiti da ReMade per il riconoscimento di altre certificazioni

Lo schema di certificazione ReMade prevede che lo **specifico requisito di cui al punto 4.3.2.1** del proprio DT Produttori possa essere assolto dal possesso, in capo all'Organizzazione, di una certificazione tra quelle riconosciute ed elencate di seguito al punto 2. Il requisito riguarda la documentazione del fornitore comprovante il contenuto di materiale riciclato, recuperato e di sottoprodotti nella materia, nel semi-lavorato o nel prodotto finito che si intende utilizzare.

La lettera f) del punto 4.3.2.1 DT Produttori prevede che tale documentazione possa essere la certificazione ReMade stessa o una certificazione riconosciuta da ReMade, avente il medesimo oggetto di certificazione.

Si precisa che le certificazioni esterne sono utilizzate solo come documentazione del fornitore relativa ai materiali in ingresso e che tale riconoscimento non riguarda l'intero schema (§ 5 – Riconoscimento di prodotti dotati di altre certificazioni).

Tale riconoscimento non comporta pertanto l'esonero dalle verifiche previste dal Disciplinare ReMade in merito alla conformità complessiva del prodotto ai requisiti dello schema, che dovrà essere effettuata puntualmente dall'auditor in sede di verifica applicando integralmente i Disciplinari tecnici che compongono lo schema ReMade.

Quando la certificazione riconosciuta da ReMade è rilasciata sotto accreditamento ISO/IEC 17065 da un Organismo accreditato da un Ente firmatario degli accordi EA/IAF MLA, la conformità ai requisiti dello schema ReMade è confermata, nei limiti del requisito specifico oggetto di riconoscimento.

Questo perché l'accreditamento garantisce che l'Organismo di certificazione operi secondo requisiti di competenza, imparzialità e indipendenza verificati e di conseguenza la valutazione di equivalenza rispetto al requisito ReMade può basarsi sulla fiducia istituzionale nel sistema di accreditamento.

Quando la certificazione **non opera sotto accreditamento**, la conformità ai requisiti dello schema ReMade non può essere presunta.

La norma ISO/IEC 17065 (§ 7.4.5) stabilisce che l'Organismo di certificazione possa fare affidamento su risultati di valutazione ottenuti prima della domanda di certificazione, a condizione che l'Organismo di certificazione se ne assuma la responsabilità e che sia stato verificato che l'Organismo che ha eseguito la valutazione soddisfi i requisiti di competenza e di imparzialità.

Non è richiesto che tali risultati di valutazioni rientrino nell'ambito di uno schema di certificazione sotto accreditamento.

La ISO/IEC 17067 (§ 6.5.3) stabilisce che lo schema di certificazione definisce le condizioni e i limiti entro i quali risultati di valutazione ottenuti da altri schemi possano essere utilizzati. Lo schema ReMade definisce tali condizioni nel presente Allegato.

A tal fine la Fondazione ReMade esamina i Disciplinari che sono alla base delle certificazioni riconosciute, svolgendo un'**analisi tecnica comparativa** rispetto a ReMade per quanto riguarda, in primo luogo, i suoi aspetti fondativi di: controllo dei materiali in ingresso, tracciabilità e bilancio di massa.

Inoltre, per quanto riguarda gli Organismi di certificazione e gli auditor che erogano le certificazioni riconosciute, ReMade verifica preliminarmente i criteri per la qualifica degli Odc e per la competenza, la formazione e la valutazione degli auditor all'interno degli schemi riconosciuti, verificando anche che siano presenti requisiti per escludere il coinvolgimento del personale tale da compromettere la credibilità (ISO/IEC 17067, § 6.2.2). ReMade valuta i criteri per lo svolgimento degli audit, l'uso del logo e la presenza di requisiti di trasparenza.

L'analisi condotta, di cui alle tabelle comparative sviluppate per ogni certificazione riconosciuta (che non opera sotto accreditamento) ha consentito di verificare la conformità ai requisiti applicabili e il livello di allineamento tra i due sistemi. Eventuali scostamenti, rilevabili dalle descrizioni fornite, sono ritenuti accettabili in quanto i principi fondamentali e fondativi di ReMade risultano comunque garantiti.

L'**Organismo di certificazione**, prima del rilascio della certificazione ReMade, deve in ogni caso:

- assumersi la responsabilità per tutte le attività affidate all'esterno ad un altro Organismo (ISO/IEC 17065, § 6.2.2);
- attuare azioni correttive per eventuali violazioni di cui al punto 6.2.2 ISO/IEC 17065 dei quali esso venga a conoscenza (ISO/IEC 17065, § 6.2.2).

L'Organismo di certificazione deve dare riscontro di quanto sopra indicato nel Report di audit che viene consegnato a ReMade unitamente al certificato rilasciato e deve prontamente informare la Fondazione ReMade per ogni irregolarità riscontrata.

La Fondazione ReMade mantiene aggiornato l'elenco degli Organismi di certificazione abilitati al rilascio delle certificazioni riconosciute (ISO/IEC 17065, § 6.2.2).

La certificazione riconosciuta dovrà essere verificata per la sua attinenza al prodotto oggetto della certificazione ReMade. Dovrà inoltre essere in vigore al momento del rilascio della certificazione.

Il certificato per essere ammesso ai fini della certificazione ReMade dovrà riportare espressamente il contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotti presente nel materiale al quale si riferisce.

Nel caso di prodotti multi-materiali dovrà risultare in forma esplicita il contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotti in ciascuna componente.

Per ogni certificazione riconosciuta non operante sotto accreditamento, ReMade ha inoltre verificato **il quadro della normativa cogente**, sia nazionale sia europeo, all'interno del quale tale certificazione è riconosciuta e prevista, al fine di valutarne il livello di affidabilità e la credibilità del sistema e del mercato.

La Fondazione ReMade monitora in modo continuativo le **revisioni** e gli aggiornamenti di tutti gli schemi di certificazione riconosciuti, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di equivalenza tecnica e metodologica che hanno determinato il riconoscimento.

A tal fine, la Fondazione ReMade:

- analizza le modifiche ufficiali dello schema
- valuta l'impatto su tutti i requisiti analizzati per valutare la conformità a ReMade
- effettua, ove necessario, approfondimenti tecnici specifici

Qualora le revisioni incidano sui presupposti di affidabilità e conformità metodologica precedentemente accertati, ReMade provvede ad aggiornare il presente Allegato, ridefinire l'ambito del riconoscimento o revocarlo, garantendo che il riconoscimento continui a soddisfare i requisiti di affidabilità, trasparenza e coerenza metodologica richiesti dal proprio schema.

Di ogni modifica sarà data opportuna comunicazione e diffusione all'Ente nazionale di accreditamento e agli Organismi di certificazione accreditati e in corso di accreditamento.

2 _ Elenco delle certificazioni riconosciute

- DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
- FSC Recycled (non accreditata: si veda succ. cap. 3)
- PEFC Recycled
- ISCC PLUS (non accreditata: si veda succ. cap. 3)
- REDcert² (non accreditata: si veda succ. cap. 3)
- SECOND LIFE PLASTIC
- RECYCLASS
- GRS (non accreditata: si veda succ. cap. 3)
- UNI PDR 88
- CP DOC 262

3 _ Inquadramento delle certificazioni che non operano sotto accreditamento al fine del loro riconoscimento

FSC RECYCLED – Forest Stewardship Council

FSC-STD-40-004 V3-1 – Catena di Custodia FSC – FSC Recycled

Versione valida dal 1° Settembre 2021

A) Inquadramento e riconoscimento da normativa cogente

Lo schema FSC (Forest Stewardship Council) rappresenta uno dei principali sistemi internazionali di certificazione per la gestione responsabile delle foreste e per la tracciabilità dei materiali di origine forestale lungo la catena di custodia. Nell'ambito della certificazione di prodotto, lo schema FSC Chain of Custody (CoC) consente di garantire la corretta identificazione e gestione dei materiali certificati, inclusi i materiali classificati come FSC Recycled, derivanti da fibre recuperate post-consumo o pre-consumo.

La Dichiarazione FSC Recycled ("FSC claim for recycled products based on inputs exclusively from reclaimed sources") è la dichiarazione relativa alla categoria di materiale che può essere utilizzata da parte di Organizzazioni che vendono prodotti certificati FSC, in possesso di certificazione di catena di custodia FSC-STD-40-004.

Con particolare riguardo all'Italia, la certificazione FSC Recycled è riconosciuta da numerosi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che contengono i criteri ambientali minimi (CAM) per le categorie di acquisto da parte della Pubbliche amministrazioni. L'applicazione dei CAM in Italia è obbligatoria ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (articolo 57, Dlgs. 36/2023) ed è obbligatorio dimostrare la conformità ai requisiti tramite le certificazioni ambientali riportate per ciascun requisito, tra le quali è indicata espressamente FSC Recycled.

I CAM prevedono la certificazione FSC Riciclato sono:

- CAM Arredi – Decreto 23 giugno 2022 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" (Criterio 4.1.5, Contenuto di materiale riciclato)
- CAM Arredo urbano – Decreto 7 febbraio 2023 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo

urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" (Criterio 5.1.4, Prodotti di legno o composti anche da legno)

– CAM Carta – Decreto 4 aprile 2013 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" – aggiornamento 2013 (Criterio 4.2.1, Requisiti delle fibre)

– CAM Edilizia – Decreto 24 novembre 2025 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento" (Criterio 2.4.6 Prodotti di legno o a base legno)

– CAM Eventi – Decreto 19 ottobre 2022 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi" (Criterio 4.1.6 Allestimenti e arredi; Criterio 4.1.17 Tovaglie e tovaglioli)

– CAM Strade – Decreto 5 agosto 2024 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" (Criterio 2.3.5, Prodotti di legno o a base legno)

B) Analisi comparativa tra i requisiti dello schema ReMade e FSC Recycled

La tabella seguente riporta un'analisi comparativa tra i requisiti previsti dai Disciplinari Tecnici ReMade e quelli previsti nell'ambito della dichiarazione FSC Recycled. Tale analisi ha consentito di verificare la conformità ai requisiti applicabili e il livello di allineamento tra i due sistemi. Eventuali scostamenti, rilevabili dalle descrizioni fornite, sono ritenuti accettabili in quanto i principi fondamentali e fondativi di ReMade risultano comunque garantiti.

DT ReMade	Catena di Custodia FSC – FSC Recycled
Materiali in ingresso (DT Produttori §4.3.2) Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso (classificazione, verifica e tracciabilità) – Acquisizione e verifica della documentazione del fornitore (origine e contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotti) – Identificazione dei materiali	FSC-STD-40-006/7 – Sourcing of Reclaimed Material FSC-STD-40-004 (Glossary/Terms and definitions) Requisiti – Qualifica e registrazione dei fornitori, con raccolta e verifica delle informazioni relative a provenienza, processo di generazione e natura del materiale – Applicazione di procedure documentate per l'acquisto e la verifica degli input di recupero di origine forestale – Classificazione e identificazione dei materiali in ingresso secondo le categorie FSC (pre-consumer e post-consumer), sulla base delle definizioni e dei criteri previsti dallo standard Risultato Ritenuti conformi

	Descrizione I fornitori sono preventivamente individuati e registrati all'interno del sistema aziendale e per ciascuna tipologia di materiale sono raccolte informazioni relative alla provenienza, al processo che ha generato il residuo e alla classificazione del materiale. Lo standard stabilisce i requisiti che devono essere rispettati da Organizzazioni certificate secondo FSC-STD-40-004 o FSC-STD-40-006 per l'acquisto, la verifica e la classificazione di input di recupero di origine forestale per l'uso nei Gruppi di Prodotto FSC e Progetti Certificati FSC e di attribuirlo alle categorie di materiale recuperato post-consumer o pre-consumer, secondo le seguenti definizioni FSC: – Post-consumer reclaimed material: Forest-based material that is reclaimed from a consumer or commercial product that has been used for its intended purpose by an individual or household, or by a commercial, industrial, or institutional facility in its role as end-user of the product. – Pre-consumer reclaimed material: Forest-based material that is reclaimed from a process of secondary manufacture or further downstream industry, in which the material has not been intentionally produced, is unfit for end use, and not capable of being re-used on-site in the same manufacturing process that generated it. Le quantità ricevute sono registrate e mantenute tracciate nelle diverse fasi del processo produttivo attraverso registrazioni interne e documenti di accompagnamento. Il sistema prevede inoltre controlli documentali periodici e aggiornamento delle informazioni relative ai fornitori e ai flussi di materiale.
Bilancio di massa e tracciabilità (DT Produttori §4.3.3) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo tutte le fasi del processo produttivo – Definizione del contenuto riciclato mediante sistema di bilancio di massa – Registrazione dei flussi di input e output per ciascun prodotto – Verifica periodica della coerenza tra quantitativi utilizzati e dichiarati – Prevenzione di doppi conteggi e corretta attribuzione delle percentuali ai lotti di produzione	FSC-STD-40-004 – Chain of Custody Certification (in particolare §§1, 3, 5, 6) Requisiti – registrazione e verifica documentale delle materie prime in ingresso (con evidenza della certificazione FSC Recycled); – monitoraggio dei quantitativi utilizzati nel processo produttivo secondo logiche di bilancio di massa; – riconciliazione tra input e output, con attribuzione della percentuale dichiarata ai lotti di produzione; – disponibilità di registrazioni idonee a garantire la rintracciabilità e dimostrare la corrispondenza tra contenuto riciclato dichiarato e contenuto effettivamente impiegato. Risultato Ritenuti conformi Descrizione La percentuale di materiale recuperato in FSC Recycled è determinata attraverso un sistema di bilancio di massa che consente di quantificare e controllare il contenuto di materiale riciclato certificato all'interno del processo produttivo. L'organizzazione garantisce la tracciabilità dei flussi in ingresso e in uscita, assicurando la corretta attribuzione delle quantità di materia prima riciclata ai prodotti finiti.

Risorse interne (DT Produttori §4.2.4) Requisiti – Garanzia della competenza e consapevolezza del personale coinvolto nel sistema di certificazione – Erogazione di adeguata formazione e addestramento in relazione ai ruoli e alle responsabilità – Mantenimento di registrazioni relative a competenze e attività formative	FSC-STD-40-004 – Chain of Custody Certification (in particolare §1.3) Requisiti – Identificazione del personale responsabile della gestione del sistema di certificazione FSC e indicazione delle relative responsabilità – Garanzia che il personale coinvolto sia adeguatamente formato sui requisiti applicabili agli input e ai prodotti FSC – Assicurazione della conoscenza e corretta applicazione delle procedure FSC per la gestione dei materiali certificati e delle relative dichiarazioni Risultato Ritenuti conformi Descrizione L'Organizzazione individua il personale responsabile della gestione del sistema di certificazione e garantisce che le risorse coinvolte nelle attività pertinenti siano adeguatamente informate e formate. Il personale interessato deve conoscere le procedure applicabili alla gestione dei materiali certificati e alla corretta applicazione delle relative dichiarazioni.
Qualifica OdC (DT OdC §2.2.1) Requisiti – Riconoscimento dell'OdC da parte di ReMade – Verifica dei requisiti di accreditamento e competenza – Conformità alla norma ISO/IEC 17065 – Abilitazione all'avvio delle attività di certificazione	FSC-STD-20-001 General Requirements for FSC-Accredited Certification Bodies (in particolare §§1, 3, 7, 8) Requisiti – Conformità degli OdC ai requisiti previsti dagli standard FSC applicabili – Garanzia di indipendenza, competenza e controllo degli Organismi terzi incaricati delle verifiche Risultato Ritenuti conformi Descrizione Le certificazioni sono rilasciate da Organismi di certificazione autorizzati, assicurando che le verifiche siano svolte da soggetti terzi competenti e sottoposti a controllo. Gli organismi operano in conformità ai requisiti stabiliti dallo standard FSC per gli OdC FSC-STD-20-001 e applicano procedure documentate per la conduzione degli audit, la valutazione delle evidenze e la decisione di certificazione.
Qualifica auditor (DT OdC §4.2) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati ReMade – Possesso di competenze specifiche ed esperienza nei processi produttivi e nella gestione dei materiali riciclati	FSC-STD-20-001 General Requirements for FSC-Accredited Certification Bodies (in particolare §§3, 4, 5) Requisiti – Definizione e mantenimento, da parte degli OdC, di requisiti documentati per qualifica, competenza e aggiornamento degli auditor – Dimostrazione, da parte degli auditor, di conoscenza degli standard FSC applicabili, delle tecniche di audit e delle filiere oggetto di certificazione – Garanzia di requisiti di indipendenza, gestione dei conflitti di interesse e valutazione periodica delle prestazioni degli auditor

– Mantenimento della qualifica tramite attività di aggiornamento – Svolgimento periodico di audit per garantire la continuità delle competenze	Risultato Ritenuti conformi Descrizione Gli OdC devono definire e mantenere requisiti documentati per la qualifica, la competenza e il mantenimento delle competenze degli auditor incaricati delle verifiche. Il personale deve dimostrare conoscenza degli standard FSC Recycled, competenze nelle tecniche di audit e adeguata esperienza nei processi e nelle filiere oggetto di certificazione. Sono inoltre previsti requisiti specifici relativi all'indipendenza, alla gestione dei conflitti di interesse e alla valutazione periodica delle prestazioni degli auditor.
Svolgimento audit (DT OdC §4.3) Requisiti – Esecuzione delle verifiche secondo i principi della norma ISO 19011 – Garanzia di una valutazione sistematica e completa della conformità ai requisiti applicabili – Utilizzo di liste di riscontro o documenti equivalenti	FSC-STD-20-001 General Requirements for FSC-Accredited Certification Bodies (in particolare §§3, 4, 5, 7, 8) Requisiti – Definizione e applicazione di requisiti documentati per la qualifica, la competenza e il mantenimento delle capacità degli auditor – Pianificazione e svolgimento degli audit secondo procedure documentate, comprensive di analisi documentale, verifica in sito e raccolta delle evidenze – Applicazione di principi e metodologie di audit riconosciuti a livello internazionale (ISO 19011) e decisione di certificazione assunta da personale autorizzato Risultato Ritenuti conformi Descrizione Gli OdC devono definire e mantenere requisiti documentati per la qualifica, la competenza e il mantenimento delle competenze degli auditor incaricati delle verifiche. Il personale deve dimostrare conoscenza degli standard FSC applicabili, competenze nelle tecniche di audit e adeguata esperienza nei processi e nelle filiere oggetto di certificazione. Sono inoltre previsti requisiti specifici relativi all'indipendenza, alla gestione dei conflitti di interesse e alla valutazione periodica delle prestazioni degli auditor. Le attività di audit sono pianificate e condotte secondo procedure documentate che definiscono campo di applicazione, criteri di verifica, raccolta delle evidenze e formalizzazione dei risultati. Le verifiche comprendono analisi documentale, esame delle registrazioni e verifiche presso il sito produttivo. La conduzione degli audit avviene secondo principi e metodologie di audit riconosciuti a livello internazionale, tra cui quelli descritti nella norma ISO 19011. La decisione di certificazione è assunta da personale dell'organismo diverso dal team di audit e il sistema prevede verifiche di sorveglianza periodiche.
Uso del logo (DT Marchi) Requisiti – Utilizzo del marchio ReMade consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e per prodotti certificati	FSC-STD-50-001 – Requirements for Use of the FSC Trademarks (in particolare §§1, 3, 4, 5) Requisiti – Utilizzo del marchio FSC consentito esclusivamente in presenza di certificazione valida e licenza d'uso del marchio

– Rispetto delle modalità d'uso previste dallo schema – Impiego del marchio in modo chiaro, non fuorviante e coerente con lo scopo della certificazione – Divieto di usi impropri o modifiche del marchio	– Applicazione di etichette FSC in funzione della categoria di materiale, con informazioni conformi ai requisiti dello schema – Sottoposizione dell'uso del marchio a verifica e approvazione da parte dell'OdC – Impiego del marchio nel rispetto delle specifiche grafiche e delle regole di utilizzo previste dal sistema FSC Risultato Ritenuti conformi Descrizione L'apposizione dell'etichetta di prodotto FSC Recycled sui prodotti e nei materiali informativi avviene esclusivamente in presenza di certificazione FSC valida e di licenza d'uso del marchio. Le etichette applicate ai prodotti sono selezionate in funzione della categoria di materiale e riportano le informazioni previste dallo schema di certificazione. L'impiego del marchio è soggetto a verifica e approvazione da parte dell'organismo di certificazione e avviene nel rispetto delle specifiche grafiche e delle modalità di utilizzo definite dal sistema FSC.
Trasparenza Requisiti I certificati ReMade sono pubblicati sul sito, organizzati e aggiornati e disponibili alla consultazione	FSC-STD-20-001 – General Requirements for FSC-Accredited Certification Bodies (in particolare §8) Requisiti Le informazioni relative ai certificati rilasciati sono rese pubblicamente disponibili attraverso il database ufficiale FSC, che riporta lo stato della certificazione, il titolare, il campo di applicazione e l'organismo di certificazione. Gli organismi di certificazione sono tenuti a trasmettere e aggiornare tali informazioni nel sistema FSC al fine di garantirne la disponibilità e la verificabilità da parte degli stakeholder Risultato Ritenuto conforme

C) Limitazione del riconoscimento ReMade

Non si ritiene di dover limitare l'accettabilità delle certificazioni FSC Recycled. Si ritiene che il riconoscimento sia possibile solo alle condizioni descritte al paragrafo 1 del presente Allegato e che la verifica di tali condizioni sia effettuata dall'auditor dell'OdC la cui competenza è riconosciuta da ReMade in sede di verifica ReMade e comunque prima dell'emissione del certificato.

In particolare l'auditor ReMade deve verificare:

- che il certificato FSC Recycled del fornitore sia valido e sia rilasciato da un Odc riconosciuto nell'ambito dello schema FSC Recycled;
- che il certificato FSC Recycled del fornitore sia riferito al materiale impiegato per la produzione del prodotto certificato ReMade;
- l'adequatezza del certificato o della documentazione fornita dall'azienda per dimostrare che il prodotto certificato FSC Recycled contenga una determinata percentuale di materia prima seconda derivante da rifiuto.

ISCC PLUS – International Sustainability and Carbon Certification

Versione 3.4.2. valida dal 6 marzo 2024

A) Inquadramento e riconoscimento da normativa cogente

Lo schema ISCC PLUS è uno schema volontario internazionale applicato alla certificazione di flussi sostenibili, inclusi materiali riciclati e feedstock derivanti da rifiuti, ampiamente utilizzato nel settore chimico e dei materiali avanzati.

ISCC PLUS nasce come integrazione dello schema ISCC EU, sistema volontario riconosciuto dalla UE per dimostrare conformità alla Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/3176 del 19 dicembre 2024 la Commissione Ue ha riconosciuto il sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU» per la biomassa forestale, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, in applicazione dell'articolo 30 della Direttiva stessa.

La Commissione ritiene che "Dall'esame del sistema ISCC è emerso che esso rispetta gli adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e che rispetta i requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001".

ISCC PLUS si applica a mercati e settori non regolati dalla Direttiva RED II, utilizzando la stessa struttura normativa del sistema ISCC. Pertanto molti requisiti applicati da ISCC PLUS sono definiti nei documenti di ISCC EU e tra questi vi sono:

- ISCC EU System Document 102 – Governance
- ISCC PLUS System Document 103 – Requisiti for Certification Bodies and Auditors
- ISCC EU System Document 201 – System Basics
- ISCC EU System Document 203 – Traceability and Chain of Custody
- ISCC EU System Document 203-01 – Waste and Residues
- ISCC System Document 208 – Logos

Tra gli altri riconoscimenti da normativa, il sistema di certificazione ISCC EU è ritenuto schema idoneo a dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità previsti dal programma olandese SDE++ (Stimulerend Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie), il meccanismo di incentivazione per la produzione di energia rinnovabile nei Paesi Bassi (Incentivi alla produzione di energia sostenibile, Ministro del clima e della crescita verde, 11 dicembre 2025, n. 441)

In questo contesto, gli operatori della filiera delle biomasse solide possono utilizzare ISCC EU per attestare il rispetto dei requisiti di sostenibilità richiesti per l'accesso agli incentivi e per l'impiego energetico della biomassa nel mercato olandese.

Il sistema di certificazione ISCC PLUS è riconosciuto nell'ambito del Green Deal dei Paesi Bassi (<https://greendeal-groencertificaten.nl/how-does-it-work/certification-schemes/?lang=en>) come strumento per attestare l'uso di biomasse sostenibili nella produzione di prodotti chimici e materiali plastici. Il Green Deal promuove la collaborazione tra imprese e governo per favorire la crescita sostenibile e l'economia circolare. L'iniziativa è coordinata dai Ministeri competenti e supportata operativamente dalla Netherlands Enterprise Agency (RVO).

B) Analisi comparativa tra i requisiti dello schema ReMade e ISCC PLUS

La tabella seguente riporta un'analisi comparativa tra i requisiti previsti dai Disciplinari Tecnici ReMade e quelli previsti nell'ambito della certificazione ISCC PLUS. Tale analisi ha consentito di verificare la conformità ai requisiti applicabili e il livello di allineamento tra i due sistemi. Eventuali scostamenti, rilevabili dalle descrizioni fornite, sono ritenuti accettabili in quanto i principi fondamentali e fondativi di ReMade risultano comunque garantiti.

DT ReMade	ISCC PLUS – International Sustainability and Carbon Certification
Materiali in ingresso (DT Produttori §4.3.2) Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso (classificazione, verifica e tracciabilità) – Acquisizione e verifica della documentazione del fornitore (origine e contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotti) – Identificazione dei materiali	ISCC EU System Document 203-01 – Waste and Residues (in particolare: §§3.4, 4) Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso secondo requisiti ISCC PLUS, comprensiva di identificazione, classificazione e tracciabilità dei rifiuti e residui – Acquisizione e verifica di evidenze documentali (tra cui, documenti di trasporto, contratti, registrazioni) attestanti origine, natura e quantità dei materiali – Identificazione e classificazione dei materiali in conformità alle normative applicabili (tra cui codici EER), con distinzione tra rifiuti, residui e sottoprodotti Risultato Ritenuti conformi Descrizione Il documento stabilisce i requisiti per l'identificazione, la classificazione e la tracciabilità dei rifiuti e dei residui utilizzati come materie prime nelle filiere certificate. Il documento richiede che gli operatori dimostrino la natura del materiale attraverso evidenze documentali verificabili, quali documenti di trasporto, contratti di fornitura e registrazioni dei flussi di materia. La classificazione dei materiali deve essere coerente con le normative applicabili, es. mediante l'utilizzo dei codici EER e deve permettere di distinguere chiaramente tra rifiuti, residui e sottoprodotti. Devono inoltre essere disponibili informazioni sull'origine del materiale, sul processo che lo genera e sulle quantità gestite, in modo da garantire tracciabilità, verificabilità e prevenzione di classificazioni improprie lungo la filiera.

Bilancio di massa e tracciabilità (DT Produttori §4.3.3) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo tutte le fasi del processo produttivo – Definizione del contenuto riciclato mediante sistema di bilancio di massa – Registrazione dei flussi di input e output per ciascun prodotto – Verifica periodica della coerenza tra quantitativi utilizzati e dichiarati – Prevenzione di doppi conteggi e corretta attribuzione delle percentuali ai lotti di produzione	ISCC EU System Document 203 – Traceability and Chain of Custody (in particolare §§4.1, 4.3, 4.4) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo l'intera supply chain certificata ISCC, con copertura documentale dei flussi di input e output – Determinazione del contenuto riciclato mediante metodo di bilancio di massa, con attribuzione proporzionale ai prodotti sulla base del feedstock riciclato introdotto – Registrazione e contabilizzazione completa dei flussi di materia in ingresso e in uscita, inclusi processi di miscelazione tra materiali riciclati e fossili – Verifica periodica della coerenza del bilancio di massa, assicurando il rispetto del principio di conservazione della materia e l'allineamento tra input e output – Prevenzione di sovra-dichiarazioni e corretta attribuzione delle quote di contenuto riciclato ai prodotti, anche in presenza di esclusioni specifiche (es. fuel use exempt) Risultato Ritenuti conformi Descrizione È previsto un sistema di tracciabilità multi-attore lungo l'intera supply chain, in cui ogni passaggio è coperto da certificazione ISCC e supportato da tracciabilità documentale degli input e degli output. Il sistema garantisce che non possa essere dichiarata una quantità di materiale riciclato superiore a quella effettivamente immessa nel processo produttivo. Il contenuto di riciclato chimico nei prodotti è determinato mediante il metodo del bilancio di massa (mass balance). In tale approccio, i materiali riciclati derivanti da processi di riciclo chimico (ad esempio oli di pirolisi da rifiuti) possono essere fisicamente miscelati con materie prime fossili nei processi industriali. Il contenuto riciclato viene quindi calcolato su base contabile, attribuendo ai prodotti finali una quota proporzionale alla quantità di feedstock riciclato introdotto nel sistema in un determinato periodo di bilancio. La percentuale di riciclato è definita come il rapporto tra la massa di materia prima riciclata certificata utilizzata nel processo e la massa totale delle materie prime impiegate. Il sistema si basa sul principio di conservazione della materia, secondo cui tutti i flussi in ingresso devono essere riconciliati con i flussi in uscita, al netto di perdite e scarti di processo. Ne consegue che una quantità equivalente al feedstock riciclato introdotto deve essere rintracciabile nei prodotti e nei combustibili in uscita. Nel caso di applicazione del metodo "fuel use exempt", la quota di materiale destinata a uso combustibile viene esclusa dal calcolo mediante un criterio proporzionale; il quantitativo restante può essere allocato ai prodotti chimici come contenuto riciclato. Tale approccio richiede la completa contabilizzazione dei flussi in ingresso e in uscita e l'effettuazione di un bilancio su un periodo definito (tipicamente trimestrale), garantendo la coerenza tra contenuto dichiarato e contenuto effettivamente tracciato.
---	--

Risorse interne (DT Produttori §4.2.4) Requisiti – Garanzia della competenza e consapevolezza del personale coinvolto nel sistema di certificazione – Erogazione di adeguata formazione e addestramento in relazione ai ruoli e alle responsabilità – Mantenimento di registrazioni relative a competenze e attività formative	ISCC PLUS Versione 3.4.2. Requisiti – Garanzia che il personale coinvolto nei requisiti ISCC PLUS (sostenibilità, tracciabilità e catena di custodia) sia competente e consapevole dei propri ruoli – Erogazione di formazione specifica e pianificata per le funzioni coinvolte nei punti critici del sistema di gestione della filiera – Mantenimento di registrazioni documentate relative a competenze, qualifiche ed attività formative svolte Risultato Ritenuti conformi Descrizione L'Organizzazione deve assicurare che il personale coinvolto nell'attuazione e nel mantenimento dei requisiti di sostenibilità, tracciabilità e catena di custodia possieda adeguate competenze, formazione, esperienza e qualifiche professionali. A tal fine l'organizzazione deve predisporre e applicare un piano di formazione specifico per le funzioni coinvolte nei punti critici del sistema di gestione della filiera e mantenere registrazioni delle attività formative svolte.
Qualifica OdC (DT OdC §2.2.1) Requisiti – Riconoscimento dell'OdC da parte di ReMade – Verifica dei requisiti di accreditamento e competenza – Conformità alla norma ISO/IEC 17065 – Abilitazione all'avvio delle attività di certificazione	ISCC EU System Document 103 – REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION BODIES AND AUDITORS (in particolare: §§3–5) Requisiti – Autorizzazione degli OdC da parte del sistema ISCC a operare nello schema – Soggezione degli OdC a controlli e attività di supervisione periodica da parte del sistema ISCC – Verifica dei requisiti di competenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse del personale coinvolto nelle attività di audit – Applicazione di procedure documentate per la conduzione delle verifiche, la gestione delle non conformità e il rilascio dei certificati Risultato Ritenuto conforme Descrizione Il sistema ISCC richiede che gli OdC siano autorizzati da ISCC a operare, verificando imparzialità, assenza di conflitti di interesse e adeguata qualificazione del personale coinvolto nelle attività di audit. Gli OdC devono applicare procedure documentate per la pianificazione e lo svolgimento delle verifiche, la gestione delle non conformità e il rilascio dei certificati, assicurando la conservazione di registrazioni verificabili. Il loro operato è inoltre soggetto a controlli e attività di supervisione periodica da parte del sistema ISCC.
Qualifica auditor (DT OdC §4.2) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati ReMade	ISCC EU System Document 103 – REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION BODIES AND AUDITORS (in particolare: §4.2) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati secondo i requisiti dello schema ISCC PLUS

- Possesso di competenze specifiche ed esperienza nei processi produttivi e nella gestione dei materiali riciclati - Mantenimento della qualifica tramite attività di aggiornamento - Svolgimento periodico di audit per garantire la continuità delle competenze	- Possesso di competenze specifiche, esperienza verificabile e conoscenza dello schema ISCC PLUS, delle normative applicabili tra cui dei criteri RED/RED II, GHG e delle metodologie di risk assessment - Mantenimento della qualifica attraverso formazione continua e aggiornamento periodico garantiti dall'Organismo di Certificazione. Risultato Ritenuti conformi
Svolgimento audit (CABs TS §4.3) Requisiti - Esecuzione delle verifiche secondo i principi della norma ISO 19011 - Garanzia di una valutazione sistematica e completa della conformità ai requisiti applicabili - Utilizzo di liste di riscontro o documenti equivalenti	ISCC EU System Document 201 – System Basics (in particolare: §4.2) Requisiti - Conduzione delle verifiche secondo procedure definite dallo schema ISCC, comprendenti audit documentale e verifiche in campo - Valutazione sistematica della conformità ai requisiti di sostenibilità e tracciabilità applicabili - Gestione delle non conformità mediante registrazione, comunicazione e verifica dell'efficacia delle azioni correttive ai fini della certificazione Risultato Ritenuti conformi Descrizione Il punto definisce l'intero processo di audit ISCC, dalla preparazione alla gestione delle NC. Gli audit comprendono la verifica documentale e la verifica in campo dei requisiti applicabili, con l'obiettivo di accertare la corretta applicazione delle regole di sostenibilità e tracciabilità. Al termine dell'audit l'OdC valuta gli esiti delle verifiche e, in assenza di non conformità rilevanti, procede al rilascio del certificato. Eventuali non conformità devono essere documentate, comunicate all'operatore e gestite attraverso azioni correttive entro tempi definiti, la cui efficacia è verificata prima del mantenimento o del rilascio della certificazione.
Uso del logo (DT Marchi) Requisiti - Utilizzo del marchio ReMade consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e per prodotti certificati - Rispetto delle modalità d'uso previste dallo schema - Impiego del marchio in modo chiaro, non fuorviante e coerente con lo scopo della certificazione - Divieto di usi impropri o modifiche del marchio	ISCC System Document 208 – Logos and claims (in particolare: §§2, 3, 4) Requisiti - Utilizzo del marchio ISCC consentito esclusivamente a operatori in possesso di certificazione valida - Rispetto delle modalità d'uso definite nelle Linee guida ISCC, incluse le diverse tipologie di logo e relative condizioni di impiego - Impiego del marchio in modo chiaro, non fuorviante e coerente con le dichiarazioni di sostenibilità e certificazione - Divieto di utilizzi impropri o non conformi alle regole dello schema, incluse modifiche o applicazioni non autorizzate del logo Risultato Ritenuti conformi

	Descrizione Il sistema di certificazione prevede regole specifiche per l'utilizzo del marchio e del logo ISCC (3 categorie principali: ISCC banner, ISCC seal, ISCC on product logo), disciplinate nel documento dedicato che definisce condizioni, limiti e modalità di impiego del marchio da parte degli operatori certificati. L'uso del logo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di un certificato valido e deve avvenire nel rispetto delle Linee guida stabilite dal sistema, evitando qualsiasi uso improprio o fuorviante.
Transparency Requisiti I certificati ReMade sono pubblicati sul sito, organizzati e aggiornati e disponibili alla consultazione	Trasparenza Requisiti I certificati rilasciati dagli OdC devono essere registrati nel database centrale gestito da ISCC, che consente la consultazione pubblica delle certificazioni valide, includendo la data del rilascio e della scadenza.

C) Ambito di applicazione e limitazione del riconoscimento

La certificazione ISCC PLUS può essere applicata a prodotti ottenuti a partire da diverse tipologie di materie prime sostenibili, incluse biomasse di origine colturale, rifiuti e sottoprodotti di natura organica, nonché materiali riciclati o feedstock circolari di origine biologica o fossile.

Ai fini del riconoscimento nell'ambito dello schema ReMade, la coerenza con i requisiti relativi all'impiego di materiali derivanti da rifiuti o riciclo si ritiene verificata esclusivamente nei casi in cui dal certificato ISCC PLUS risulti chiaramente identificabile la tipologia di materia prima sostenibile utilizzata e la sua classificazione come rifiuto, sottoprodotto o materiale riciclato. La documentazione resa disponibile dall'azienda (quale, a titolo esemplificativo, certificato ISCC PLUS, Sustainability Declarations) deve consentire di dimostrare la quota di input derivanti da rifiuti, sottoprodotti o materiali riciclati attribuita al prodotto oggetto di certificazione.

Si ritiene che il riconoscimento sia possibile solo alle condizioni descritte al paragrafo 1 del presente Allegato e che la verifica di tali condizioni sia effettuata dall'auditor dell'OdC la cui competenza è riconosciuta da ReMade in sede di verifica ReMade e comunque prima dell'emissione del certificato.

In particolare l'auditor ReMade deve verificare:

- che il certificato ISCC PLUS del fornitore sia valido e sia rilasciato da un OdC riconosciuto nell'ambito dello schema ISCC PLUS;
- che il certificato ISCC PLUS del fornitore sia riferito al materiale impiegato per la produzione del prodotto certificato ReMade;
- l'adeguatezza del certificato o della documentazione fornita dall'azienda per dimostrare che il prodotto certificato ISCC PLUS contenga una determinata percentuale di materia prima seconda derivante da rifiuto.

REDcert² – Certification for sustainable material flows in the chemical industry

Scheme principles for the certification of sustainable material flows in the chemical industry RC² 1.3.1

Versione valida dal 1° febbraio 2025

A) Inquadramento e riconoscimento da normativa cogente

REDcert² consente la certificazione di flussi di materiali sostenibili e la sostituzione di materie prime fossili con biomassa sostenibile e materiali riciclati nell'industria chimica.

Lo schema REDcert² è sviluppato da REDcert, proprietario dello schema REDcert-EU riconosciuto dalla Commissione europea. Infatti, con Decisione di esecuzione (UE) 2024/3194 del 19 dicembre 2024 la Commissione Ue ha riconosciuto il sistema volontario REDcert-EU per dimostrare il rispetto dei requisiti della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. La Direttiva prevede, infatti, che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa possa essere dimostrato mediante sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea.

La Commissione ritiene che "Dall'esame del sistema «REDcert-EU» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e che per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001". La Commissione decide quindi che "Il sistema applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001." Questa decisione si applica sino al 21 dicembre 2029.

REDcert² estende i criteri di sostenibilità e tracciabilità del sistema REDcert-EU a flussi di biomassa utilizzati in settori non energetici, per la certificazione di flussi di materiali sostenibili e la sostituzione di materie prime fossili con biomassa sostenibile e materiali riciclati nell'industria chimica.

B) Analisi comparativa tra i requisiti dello schema ReMade e REDcert²

La tabella seguente riporta un'analisi comparativa tra i requisiti previsti dai Disciplinari Tecnici ReMade e quelli previsti nell'ambito della certificazione REDcert². Tale analisi ha consentito di verificare la conformità ai requisiti applicabili e il livello di allineamento tra i due sistemi. Eventuali scostamenti, rilevabili dalle descrizioni fornite, sono ritenuti accettabili in quanto i principi fondamentali e fondativi di ReMade risultano comunque garantiti.

DT ReMade	REDcert ² – Scheme principles for the certification of sustainable material flows in the chemical industry (RC2 1.3.1)
Materiali in ingresso (DT Produttori §4.3.2) Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso (classificazione, verifica e tracciabilità) – Acquisizione e verifica della documentazione del fornitore (origine e contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotti) – Identificazione dei materiali	RC² 1.3.1 (in particolare §§5.3, 5.5, 5.7) Requisiti – Gestione dei materiali derivanti da rifiuti basata su documentazione attestante l'origine e classificazione secondo EER, ai fini della loro qualificazione come materie prime seconde – Acquisizione e conservazione della dichiarazione del fornitore/gestore del rifiuto, attestante origine e caratteristiche del materiale, con verifica delle informazioni disponibili – Identificazione e quantificazione dei materiali riciclati attraverso distinte base di processo e collegamento tra input e prodotti, con possibilità di verifiche lungo la catena di custodia Risultato Ritenuti conformi Descrizione I requisiti di REDcert2 stabiliscono che i rifiuti e i materiali derivanti da rifiuti possano essere utilizzati come materie prime seconde nel processo produttivo solo se la loro origine da rifiuto è documentata. L'identificazione avviene tramite classificazione secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e relativa documentazione di gestione del rifiuto. Il primo utilizzatore deve conservare una dichiarazione del soggetto che gestisce o tratta il rifiuto, che ne attesti l'origine e le caratteristiche. La quantificazione del materiale riciclato attribuito ai prodotti è determinata sulla base delle distinte base di processo, verificate periodicamente, che consentono di misurare il fabbisogno di materie prime e di collegare gli input di materiale derivante da rifiuto ai prodotti ottenuti. I produttori di rifiuti e gli impianti di raccolta o selezione non sono normalmente soggetti a certificazione, ma possono essere sottoposti a verifiche quando ritenuto necessario dal primo operatore della catena di custodia.
Bilancio di massa e tracciabilità (DT Produttori §4.3.3) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo tutte le fasi del processo produttivo – Definizione del contenuto riciclato mediante sistema di bilancio di massa – Registrazione dei flussi di input e output per ciascun prodotto – Verifica periodica della coerenza tra quantitativi utilizzati e dichiarati	RC² 1.3.1 (in particolare §8) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali attraverso la registrazione dei flussi di input e output nel sistema di bilancio di massa – Registrazione e gestione delle unità di materiale sostenibile in un sistema contabile dedicato, con tracciamento di ingressi e uscite – Verifica periodica del bilancio (balance period ≤ 3 mesi) assicurando la corrispondenza tra input sostenibili e output dichiarati (input ≥ output) – Prevenzione di doppi conteggi e corretta attribuzione dei "crediti" di materiale riciclato ai prodotti, anche in assenza di separazione fisica tra materiali Risultato Ritenuti conformi

– Prevenzione di doppi conteggi e corretta attribuzione delle percentuali ai lotti di produzione	Descrizione Il sistema di bilancio di massa prevede la registrazione dei flussi di materiali in ingresso e in uscita e l'attribuzione del contenuto riciclato ai prodotti in funzione delle quantità effettivamente impiegate nel processo. Al termine di un periodo (balance period) non superiore a 3 mesi, la quantità di prodotti dichiarati con contenuto di riciclato deve essere coperta da una quantità equivalente di input sostenibili (input ≥ output). Le unità contabilizzate restano valide fino a 12 mesi e possono essere riportate al periodo successivo solo se corrispondono a giacenze fisicamente presenti. Il sistema richiede inoltre che l'organizzazione disponga di procedure per assicurare la disponibilità sufficiente di materia prima sostenibile in relazione alle vendite previste, tenendo conto di possibili scostamenti rispetto ai documenti di vendita. Le unità devono essere gestite tramite un sistema contabile dedicato, nel quale sono registrati gli ingressi di materiali sostenibili e le uscite associate alla produzione o alla vendita dei prodotti ai quali viene attribuito il contenuto di riciclato. Tale modello consente di attribuire i "crediti" di materiale riciclato ai prodotti finali anche quando non vi sia una separazione fisica tra materia prima vergine e feedstock riciclato.
Risorse interne (DT Produttori §4.2.4) Requisiti – Garanzia della competenza e consapevolezza del personale coinvolto nel sistema di certificazione – Erogazione di adeguata formazione e addestramento in relazione ai ruoli e alle responsabilità – Mantenimento di registrazioni relative a competenze e attività formative	RC² 1.3.1 (in particolare §5.8) Requisiti – Garanzia che il personale coinvolto nell'applicazione dello schema REDcert2 sia adeguatamente qualificato e consapevole dei requisiti applicabili – Erogazione di formazione periodica al personale in relazione ai ruoli e alle responsabilità nello schema – Mantenimento di evidenze documentali delle attività formative a supporto della conformità ai requisiti Risultato Ritenuti conformi Descrizione Le Organizzazioni devono garantire che il personale coinvolto nell'applicazione dello schema sia adeguatamente qualificato e formato sui requisiti previsti, attraverso una formazione periodica.
Qualifica OdC (DT OdC §2.2.1) Requisiti – Riconoscimento dell'OdC da parte di ReMade – Verifica dei requisiti di accreditamento e competenza – Conformità alla norma ISO/IEC 17065 – Abilitazione all'avvio delle attività di certificazione	RC² 1.3.1 Requisiti – Riconoscimento degli OdC da parte dello schema REDcert2 – Conformità degli OdC alle disposizioni specifiche dello schema REDcert2 – Definizione e applicazione di procedure documentate per la gestione delle attività di certificazione, incluse conduzione degli audit e decisione di certificazione – Garanzia di competenza, imparzialità e indipendenza degli OdC, con gestione dei conflitti di interesse e adeguata qualificazione del personale coinvolto

	Risultato Ritenuti conformi Descrizione Nello schema REDcert², i requisiti per gli OdC sono definiti nel documento RC2 1.3.1 e nelle norme di riferimento applicabili. Gli OdC devono operare nel rispetto dei requisiti specifici dello schema. Devono inoltre garantire che le attività di audit siano condotte in conformità ai principi della norma ISO 19011. Prima dell'avvio delle attività, è richiesta una formazione specifica sullo schema REDcert², con obbligo di trasferimento delle conoscenze al personale coinvolto. Gli OdC devono disporre di procedure documentate per la gestione delle attività di certificazione, assicurando competenza, imparzialità e indipendenza.
Qualifica auditor (DT OdC §4.2) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati ReMade – Possesso di competenze specifiche ed esperienza nei processi produttivi e nella gestione dei materiali riciclati – Mantenimento della qualifica tramite attività di aggiornamento – Svolgimento periodico di audit per garantire la continuità delle competenze	RC² 1.3.1 (in particolare §12) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati secondo i requisiti dello schema REDcert² – Possesso di competenze tecniche ed esperienza nei processi industriali, nei sistemi di tracciabilità e bilancio di massa e nella normativa sulla sostenibilità – Mantenimento della qualifica attraverso aggiornamento professionale continuo e formazione specifica sullo schema – Partecipazione periodica a programmi di formazione e aggiornamento sulle metodologie di audit e sugli schemi applicabili – Abilitazione allo svolgimento delle attività di audit subordinata al possesso delle competenze e della formazione richieste Risultato Ritenuti conformi Descrizione Lo schema REDcert² richiede un elevato grado di competenza per gli auditor: conoscenze tecniche e esperienza professionale nei processi dell'industria chimica, nei sistemi di tracciabilità e bilancio di massa e nella normativa sulla sostenibilità delle materie prime. Devono inoltre conoscere gli schemi di certificazione applicabili e i sistemi di gestione della qualità. È richiesto aggiornamento professionale continuo e partecipazione periodica a programmi di formazione e aggiornamento specifici sullo schema e sulle metodologie di audit.
Svolgimento audit (DT OdC §4.3) Requisiti – Esecuzione delle verifiche secondo i principi della norma ISO 19011 – Garanzia di una valutazione sistematica e completa della conformità ai requisiti applicabili – Utilizzo di liste di riscontro o documenti equivalenti	RC2 1.3.1 (in particolare §9) e "Scheme principles for neutral inspections" Requisiti – Conduzione degli audit da parte degli Organismi di Certificazione secondo verifica documentale e tracciabilità dei flussi – Valutazione sistematica della conformità ai requisiti REDcert², inclusa la corretta applicazione del bilancio di massa e la coerenza tra input e prodotti certificati – Formalizzazione dei risultati mediante rapporti di audit e utilizzo delle evidenze raccolte ai fini delle decisioni di certificazione

	Risultato Ritenuti conformi Descrizione Gli audit prevedono la valutazione delle registrazioni, delle prove di rin-tracciabilità e della coerenza tra input e prodotti certificati. I risultati sono formalizzati in rapporti di audit e costituiscono la base per il rilascio, il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione.
Uso del logo (DT Marchi) Requisiti – Utilizzo del marchio ReMade consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e per prodotti certificati – Rispetto delle modalità d’uso previste dallo schema – Impiego del marchio in modo chiaro, non fuorviante e coerente con lo scopo della certificazione – Divieto di usi impropri o modifiche del marchio	RC2 1.3.1 (in particolare §5.7) e “Guidelines governing the use of the REDcert² logo and the representation of claims for bio-based and biomass-balanced products” Requisiti – Utilizzo del logo REDcert² consentito solo alle aziende certificate – Impiego del marchio nel rispetto delle modalità definite dallo schema e soggetto ad autorizzazione per modifiche o combinazioni con altri loghi – Utilizzo di dichiarazioni sui prodotti certificati in modo chiaro e non fuor-viante, con indicazione della fase in cui è stata introdotta la materia prima sostenibile – Divieto di utilizzi non conformi alle linee guida dello schema, incluse mo-difiche non autorizzate del logo o dichiarazioni improprie Risultato Ritenuti conformi Descrizione Le aziende certificate possono utilizzare il logo REDcert² nelle attività di comunicazione ma qualsiasi modifica al marchio o combinazione con altri loghi richiede l’autorizzazione esplicita di REDcert. Le dichiarazioni pubblicitarie sui prodotti certificati sono consentite solo se indicano chia-ramente in quale fase del processo è stata introdotta la materia prima sostenibile. Le modalità d’uso del logo e delle dichiarazioni sono definite nelle Linee guida specifiche dello schema.
Trasparenza Requisiti I certificati ReMade sono pubbli-cati sul sito, organizzati e aggior-nati e disponibili alla consulta-zione	RC² 1.3.1 (in particolare §5.6) Requisiti REDcert mantiene tutti i certificati validi dei partecipanti in una banca dati specifica dello schema e pubblicamente accessibile.

C) Limitazione del riconoscimento ReMade

Considerato che la certificazione REDcert² è ottenibile sia per i prodotti che contengono materie prime derivanti da biomassa di natura colturale sia per i prodotti che contengono biomassa derivante da rifiuti, la coerenza con lo schema di certificazione ReMade si ritiene garantita nel caso in cui nel certificato e/o nella documentazione fornita dall’Azienda si evin-ca la provenienza dei materiali in ingresso quali rifiuti.

Si ritiene che il riconoscimento sia possibile solo alle condizioni descritte al paragrafo 1 del presente Allegato e che la verifica di tali condizioni sia effettuata dall'auditor dell'OdC la cui competenza è riconosciuta da ReMade in sede di verifica ReMade e comunque prima dell'emissione del certificato.

In particolare l'auditor ReMade deve verificare:

- che il certificato REDcert² del fornitore sia valido e sia rilasciato da un Odc riconosciuto nell'ambito dello schema REDcert²;
- che il certificato REDcert² del fornitore sia riferito al materiale impiegato per la produzione del prodotto certificato ReMade;
- l'adeguatezza del certificato o della documentazione fornita dall'azienda per dimostrare che il prodotto certificato REDcert² contenga una determinata percentuale di materia prima seconda derivante da rifiuto.

GRS – Global Recycled Standard

Versione 4.0 valida dal 1° luglio 2017

A) Legal framework and recognition under mandatory legislation

Lo schema Global Recycled Standard (GRS) è uno standard internazionale volontario promosso da Textile Exchange che definisce requisiti per la certificazione del contenuto di materiale riciclato, per la tracciabilità dei materiali, per il rispetto di criteri sociali e ambientali e per le restrizioni sull'uso di sostanze chimiche lungo l'intera catena di produzione.

È uno standard internazionale applicabile a prodotti contenenti materiale riciclato derivante da rifiuti pre-consumer o post-consumer. Lo schema può essere applicato a diversi settori produttivi, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dallo standard, tra cui in particolare:

- il rispetto della percentuale minima di materiale riciclato prevista dallo schema (≥ 20 % per la certificabilità del prodotto e ≥ 50 % per l'utilizzo del marchio GRS nei confronti dei consumatori);
- la tracciabilità del materiale riciclato lungo l'intera catena di fornitura attraverso un sistema di certificazione di catena di custodia;
- il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di gestione delle sostanze chimiche previsti dallo schema.

Con specifico riguardo all'Italia la certificazione GRS è riconosciuta a livello normativo dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" (cd. CAM Tessile), la cui applicazione è obbligatoria in tutti gli appalti pubblici (Green public procurement). In particolare il criterio 3.2.2 prevede che i prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale abbiano almeno il 70% di contenuto di riciclato e tra le certificazioni richieste come prova del possesso del suddetto requisito è espressamente prevista la certificazione GRS (Global Recycled Standard).

B) Analisi comparativa tra i requisiti dello schema ReMade e GRS

La tabella seguente riporta un'analisi comparativa tra i requisiti previsti dai Disciplinari Tecnici ReMade e quelli previsti nell'ambito della certificazione GRS. Tale analisi ha consentito di verificare la conformità ai requisiti applicabili e il livello di allineamento tra i due sistemi. Eventuali scostamenti, rilevabili dalle descrizioni fornite, sono ritenuti accettabili in quanto i principi fondamentali e fondativi di ReMade risultano comunque garantiti.

DT ReMade	GRS – Global recycled standard 4.0
Materiali in ingresso (DT Produttori §4.3.2) Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso (classificazione, verifica e tracciabilità) – Acquisizione e verifica della documentazione del fornitore (origine e contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotti) – Identificazione dei materiali	Global Recycled Standard (GRS) v4.0 – Section A Requisiti – Gestione documentata dei materiali in ingresso secondo i requisiti GRS, con tracciabilità garantita tramite sistema CCS lungo la supply chain – Acquisizione e verifica della documentazione del fornitore (es. dichiarazioni e Transaction Certificates) attestante origine, natura e contenuto di materiale riciclato – Identificazione dei materiali con distinzione tra pre-consumer e post-consumer e mantenimento delle informazioni sulla provenienza e sui flussi di materia Risultato Ritenuti conformi Descrizione Lo standard richiede documentazione conforme a CCS (Content Claim Standard) per tracciare i materiali lungo la supply chain. Le organizzazioni mantengano registrazioni e dichiarazioni dei fornitori che consentano di identificare la natura e l'origine dei materiali riciclati ricevuti (con distinzione tra pre consumer / post consumer). Devono inoltre essere conservate informazioni relative ai materiali che entrano nel processo di riciclo e alla loro provenienza. Per i materiali certificati che circolano nella catena di fornitura è richiesto l'utilizzo di Transaction Certificates, che attestano la conformità e la continuità della certificazione tra gli operatori della filiera. Questo sistema documentale consente di garantire tracciabilità, verificabilità e controllo dei flussi di materiale riciclato lungo il processo produttivo.

Bilancio di massa e tracciabilità (DT Produttori §4.3.3) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo tutte le fasi del processo produttivo – Definizione del contenuto riciclato mediante sistema di bilancio di massa – Registrazione dei flussi di input e output per ciascun prodotto – Verifica periodica della coerenza tra quantitativi utilizzati e dichiarati – Prevenzione di doppi conteggi e corretta attribuzione delle percentuali ai lotti di produzione	Global Recycled Standard (GRS) v4.0 – Section A (in particolare: §§A.1, A.2, A.3, A.4) Requisiti – Garanzia della tracciabilità dei materiali lungo la filiera tramite sistema di chain of custody e registrazioni documentate – Determinazione del contenuto riciclato mediante applicazione del principio di bilancio di massa – Registrazione delle informazioni relative a input, certificati di transazione e materiali avviati al processo di riciclo – Verifica della coerenza tra quantitativi dichiarati e materiali certificati acquistati e contabilizzati – Prevenzione di incoerenze e corretta attribuzione del contenuto riciclato ai prodotti, assicurando l'allineamento tra input e output Risultato Ritenuti conformi Descrizione Lo standard verifica il materiale riciclato lungo tutta la filiera; le organizzazioni implementano un sistema di chain of custody che consente di verificare l'origine dei materiali riciclati e di mantenerne la tracciabilità attraverso registrazioni documentate. Devono essere conservate informazioni sui materiali in ingresso, sulle dichiarazioni dei fornitori, sui certificati di transazione e sui materiali che entrano nel processo di riciclo, incluse le informazioni sulla loro origine (pre o post consumer). Inoltre è richiesto che le quantità di contenuto riciclato dichiarate nei prodotti siano coerenti con le quantità di materiale certificato acquistate e contabilizzate, assicurando così la coerenza tra input e output attraverso il principio del bilancio di massa. Sono esclusi i sottoprodotti interni.
Risorse interne (DT Produttori §4.2.4) Requisiti – Garanzia della competenza e consapevolezza del personale coinvolto nel sistema di certificazione – Erogazione di adeguata formazione e addestramento in relazione ai ruoli e alle responsabilità – Mantenimento di registrazioni relative a competenze e attività formative	Global Recycled Standard (GRS) v4.0 – Section A (in particolare §§A.1, A.2) Requisiti – Garanzia che il personale coinvolto nelle attività rilevanti per la certificazione GRS sia competente e consapevole dei requisiti e delle procedure applicabili – Erogazione di formazione e istruzioni operative per assicurare la corretta applicazione dello standard nei processi aziendali – Mantenimento di registrazioni relative alle attività svolte, alle procedure applicate e alle responsabilità assegnate Risultato Ritenuti conformi Descrizione Le Organizzazioni devono implementare procedure e sistemi di controllo per garantire la corretta applicazione dello standard lungo il processo produttivo. In tale contesto è previsto come necessario che il personale coinvolto nelle attività rilevanti per la certificazione (ad esempio gestione dei materiali riciclati, tracciabilità, registrazioni e dichiarazioni di prodotto) possieda adeguata conoscenza dei requisiti del GRS e delle procedure interne adottate dall'organizzazione.

	Lo standard richiede inoltre che l'organizzazione mantenga registrazioni delle procedure applicate e delle responsabilità assegnate.
Qualifica OdC (DT OdC §2.2.1) Requisiti – Riconoscimento dell'OdC da parte di ReMade – Verifica dei requisiti di accreditamento e competenza – Conformità alla norma ISO/IEC 17065 – Abilitazione all'avvio delle attività di certificazione	Content Claim Standard Certification Procedures – CCS (in particolare §3.1) Requisiti – Abilitazione degli OdC da parte di Textile Exchange per operare nello schema GRS – Verifica dei requisiti di competenza, indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse – Applicazione di procedure documentate per la gestione delle attività di certificazione (audit, non conformità, rilascio e mantenimento dei certificati) – Mantenimento di registrazioni documentate a supporto delle attività di certificazione e della qualifica del personale coinvolto Risultato Ritenuti conformi Descrizione È previsto che gli OdC siano abilitati da Textile Exchange per poter rilasciare certificazioni nell'ambito del GRS. Devono inoltre disporre di procedure documentate per la pianificazione e lo svolgimento degli audit, per la gestione delle non conformità e per il rilascio, il mantenimento, la sospensione o la revoca dei certificati. Gli OdC sono tenuti a garantire indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse nelle attività di verifica. Devono infine mantenere registrazioni documentate relative alle competenze e alla qualifica degli auditor, alle attività di audit svolte e alle decisioni di certificazione.
Qualifica auditor (DT OdC §4.2) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati ReMade – Possesso di competenze specifiche ed esperienza nei processi produttivi e nella gestione dei materiali riciclati – Mantenimento della qualifica tramite attività di aggiornamento – Svolgimento periodico di audit per garantire la continuità delle competenze	Content Claim Standard Certification Procedures – CCS 3.1 (in particolare §5) Requisiti – Conduzione degli audit da parte di auditor qualificati secondo i requisiti del CCS/GRS – Possesso di competenze tecniche, formazione sugli standard applicabili ed esperienza negli audit di sistemi di certificazione – Mantenimento della qualifica tramite registrazioni documentate di formazione, esperienza e competenze degli auditor – Svolgimento degli audit garantendo indipendenza e imparzialità, in conformità ai requisiti dello schema – Abilitazione allo svolgimento delle attività di audit subordinata al possesso delle competenze e dei requisiti previsti (es. catena di custodia e verificabilità delle claim) Risultato Ritenuti conformi

	Descrizione Gli auditor devono possedere adeguata formazione sugli standard applicabili, competenze tecniche nel settore oggetto di verifica ed esperienza nello svolgimento di audit di sistemi di certificazione. Gli OdC devono inoltre mantenere registrazioni documentate delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza degli auditor e garantire che operino in modo indipendente e imparziale durante le attività di verifica. Il CCS 3.1 definisce come devono essere fatti gli audit, con focus su: - sistema gestione CB - competenza - catena di custodia - integrità e verificabilità delle claim - requisiti procedurali e documentali.
Svolgimento audit (DT OdC §4.3) Requisiti - Esecuzione delle verifiche secondo i principi della norma ISO 19011 - Garanzia di una valutazione sistematica e completa della conformità ai requisiti applicabili - Utilizzo di liste di riscontro o documenti equivalenti	Content Claim Standard Certification Procedures – CCS 102 Requisiti - Conduzione delle verifiche secondo procedure definite dallo standard CCS/GRS, comprensive di pianificazione, revisione documentale e audit in sito - Valutazione sistematica della conformità ai requisiti applicabili, inclusi controlli su catena di custodia, flussi di materiale e registrazioni - Utilizzo di strumenti e criteri di audit strutturati per garantire la completezza delle verifiche e la tracciabilità delle evidenze - Abilitazione al rilascio e mantenimento della certificazione subordinata alla gestione delle non conformità e all'attuazione di azioni correttive nei tempi previsti Risultato Ritenuti conformi Descrizione Il documento stabilisce nel dettaglio ogni fase dell'audit, includendo: - requisiti del sistema di gestione dell'OdC - regole di auditing dettagliate - controlli sulla catena di custodia - gestione delle NC - controlli transazionali. Sono definiti i passaggi principali del processo di verifica, che comprendono la pianificazione dell'audit, la revisione documentale, le verifiche in sito e la valutazione dei requisiti dello standard. Durante l'audit devono essere esaminate le registrazioni dell'Organizzazione, i flussi di materiale e la documentazione relativa alla tracciabilità e alla gestione dei materiali certificati. Eventuali non conformità riscontrate durante l'audit devono essere documentate e comunicate all'Organizzazione, che deve adottare azioni correttive entro tempi stabiliti.
Uso del logo (DT Marchi) Requisiti - Utilizzo del marchio ReMade consentito esclusivamente a	Standards Logo Use Specifications – TE-302-V1 (in particolare: §§1, 2, 3) Requisiti - Utilizzo del logo GRS consentito esclusivamente alle organizzazioni certificate in conformità alle regole dello schema

soggetti autorizzati e per prodotti certificati – Rispetto delle modalità d'uso previste dallo schema – Impiego del marchio in modo chiaro, non fuorviante e coerente con lo scopo della certificazione – Divieto di usi impropri o modifiche del marchio	– Rispetto delle modalità d'uso definite nelle specifiche TE-301 e TE-302, applicabili lungo l'intera supply chain – Impiego del marchio e dei claim in modo chiaro, verificabile e coerente con i requisiti dello standard, a garanzia dell'integrità della comunicazione – Divieto di utilizzi impropri o fuorvianti, con particolare attenzione alla prevenzione di pratiche di greenwashing Risultato Ritenuti conformi Descrizione Questo documento stabilisce le modalità con cui le organizzazioni certificate possono utilizzare il logo GRS in un'ottica di branding globale. I claim devono essere basati su Claims Policy TE 301 e sulle indicazioni TE 302. Le regole si applicano a tutta la supply chain globale ed è esplicitamente finalizzata a garantire l'integrità della comunicazione, in funzione anti greenwashing.
Trasparenza I certificati ReMade sono pubblicati sul sito, organizzati e aggiornati e disponibili alla consultazione	Transparency Gli OdC registrano le certificazioni rilasciate e che le informazioni sui certificati siano rese disponibili attraverso il database pubblico gestito da Textile Exchange. Il database pubblicato sul sito di Textile Exchange include informazioni quali il nome dell'organizzazione certificata, l'OdC che ha emesso il certificato, il numero del certificato e il periodo di validità.

C) Ambito di applicazione e limitazione del riconoscimento

Considerato che lo schema GRS riguarda esclusivamente materiali riciclati derivanti da rifiuti pre-consumer o post-consumer, non si rende necessaria, nel contesto del riconoscimento ai fini ReMade, una limitazione relativa alla tipologia di materiali in ingresso.

Si ritiene che il riconoscimento sia possibile solo alle condizioni descritte al paragrafo 1 del presente Allegato e che la verifica di tali condizioni sia effettuata dall'auditor dell'OdC la cui competenza è riconosciuta da ReMade in sede di verifica ReMade e comunque prima dell'emissione del certificato.

In particolare l'auditor ReMade deve verificare:

- che il certificato GRS del fornitore sia valido e sia rilasciato da un OdC riconosciuto nell'ambito dello schema GRS;
- che il certificato GRS del fornitore sia riferito al materiale impiegato per la produzione del prodotto certificato ReMade;
- l'adeguatezza del certificato o della documentazione fornita dall'azienda per dimostrare che il prodotto certificato GRS contenga una determinata percentuale di materia prima seconda derivante da rifiuto.